

N. 1 Politiche per l'infanzia

A partire dalla seconda metà degli anni novanta è maturata nel nostro Paese una grande attenzione verso la scoperta di un nuovo soggetto sociale, i bambini ed i ragazzi, che sono considerati quali cittadini, soggetti, che se pur all'interno di reti relazionali profonde, come quelle familiari, devono avere visibilità nel sistema socio-assistenziale.

Le ragioni che hanno determinato questo nuovo modo di porsi nei confronti dei bisogni dei più giovani sono diverse:

- l'approvazione della "Convenzione internazionale sui diritti dei bambini" del 1989 ed al successivo processo di implementazione nei Paesi che l'hanno ratificata;
- La Legge "285" del 1997;
- la Legge quadro "328" del 2000;
- la Legge "149" del 2001.

Gli aspetti culturali che hanno sostenuto i citati provvedimenti sono: il riconoscimento della soggettività dei bambini, la loro capacità di interagire, la necessità di tenerli in considerazione per quello che sono e non in funzione di quello che diventeranno.

La promozione delle opportunità di vita dei bambini e delle nuove generazioni e non solo la loro protezione e la loro tutela.

Un altro aspetto riguarda la forte attenzione ai caratteri sociali e relazionali del bambino: la necessità di sostenere le sue relazioni significative, soprattutto familiari, ma anche sociali e tra pari, l'accompagnare le responsabilità genitoriali, il favorire le azioni di contrasto all'allontanamento dei bambini dalla propria famiglia per ragioni di deprivazione materiale e culturale e il sostegno alla famiglia di origine con interventi volti a favorire il ricongiungimento familiare.

Un ultimo aspetto riguarda il sistema dei servizi ed il suo riorientamento verso gli obiettivi del benessere sociale ed in particolare le esigenze di coordinamento ed integrazione delle politiche e dei servizi, con particolare attenzione al tema della sussidiarietà.

N. 2 e 3 Politiche in favore delle famiglie e dei minori

Il Piano Sociale Regionale, approvato nel 2004, si proponeva di raggiungere obiettivi specifici nell'area dedicata ai minori: deistituzionalizzazione, assistenza sociopsicologica, promozione dell'agio attraverso le seguenti azioni: affidamento eterofamiliare, individuazione di strutture funzionali alla chiusura degli istituti (centri diurni, case famiglia, comunità alloggio). Sono stati inoltre previsti: uffici per la tutela dei minori, servizi di pronto intervento sociale, interventi educativi domiciliari, recupero della dispersione scolastica, attivazione di centri di aggregazione e socializzazione. Tutti questi interventi sono orientati a garantire sostegno alla "famiglia a rischio" prima ancora di arrivare all'affidamento.

Nel Molise, come è noto, non esistono più istituti tradizionali per l'accoglienza dei minori ma sono state autorizzate al funzionamento alcune delle strutture previste dalla normativa vigente.

E' in atto una convenzione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze che fornisce un supporto tecnico-scientifico per la programmazione per le politiche in favore dei minori.

Rispetto alle politiche in favore della famiglia si evidenzia l'esistenza di un Programma regionale di azioni ed iniziative specifiche DGR 851/2008.

La Regione è impegnata a garantire alle famiglie molisane politiche tese ad accompagnarle nelle problematiche che affrontano nel corso del loro ciclo di vita affinché si possa agire in senso preventivo per evitare di dover giungere all'allontanamento e/o all'abbandono dei minori.

E' necessario coniugare le politiche dell'infanzia con quelle della famiglia e, più generalmente con quelle del territorio, nella convinzione che oggetto delle politiche per l'infanzia siano complessivamente il benessere familiare e sociale dei bambini.

N. 4 -5 Diritto del minore a crescere in famiglia Affidato come risposta

La Regione Molise riconosce e sostiene il diritto del minore, senza distinzione di sesso, etnia, età, lingua, religione e nel rispetto della sua identità culturale, a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, intesa come risorsa primaria indispensabile per il suo benessere e la sua crescita psico-fisica.

L'affidamento familiare rappresenta un segno concreto della possibilità di garantire i diritti fondamentali ai minori in difficoltà e di sperimentare una cultura solidale sul territorio, capace di evitare che, condizioni di difficoltà, portino a situazioni di rottura del legame tra il minore e la sua famiglia di origine. Deve, quindi, essere attuato in via prioritaria e rappresentare una concreta alternativa all'ipotesi di inserimento dei minori in difficoltà in strutture residenziali.

Deve, inoltre, intendersi come un processo dinamico in rapporto: all'evoluzione della situazione della famiglia d'origine e dei bisogni del minore, nonché sulla base della verifica e della valutazione dei risultati in divenire.

Presuppone che gli operatori e la famiglia affidataria investano nella possibilità di mutare la situazione di disagio e di promuovere i punti di forza e le risorse reciproche, ivi compresa la capacità della famiglia d'origine di esprimere e sviluppare forme di autopromozione e tutela.

A tal fine si rende necessaria l'adozione di strumenti diretti a favorire lo sviluppo del servizio sul piano organizzativo e metodologico.

L'affidamento familiare, in quanto intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia, deve favorire la continuità del rapporto affettivo con la famiglia d'origine per rendere possibile ed efficace il reinserimento del minore nel nucleo, una volta cessata la condizione di difficoltà.

N. 6 -7 Tabelle - Minori in affidamento familiare divisi per tipologia d'intervento e Minori allontanati dalla famiglia

L'affermarsi di una maggiore consapevolezza dei danni derivanti dall'istituzionalizzazione, e il consolidarsi di una maggiore sensibilità politica e capacità progettuale inducono ad intervenire per migliorare, anche sul piano quantitativo, un andamento dell'affidamento familiare in Molise che si registra purtroppo ancora deficitario, come si evince dalle tabelle, anche se, la complessità dei bisogni e le condizioni esistenziali dei minori che devono essere accolti in ambiti diversi dalla propria famiglia d'origine rendono necessaria la presenza di una rete articolata di interventi e servizi che comprendano anche, in modo non residuale, le strutture comunitarie.

n. 8 Obiettivi

Affinché l'istituto dell'affido familiare possa concretamente rappresentare una risposta alle problematiche delle famiglie in condizioni di grave difficoltà, garantendo una accoglienza qualificata ai minori è necessario:

- che i cittadini conoscano il significato dell'affido e che venga promossa e diffusa la cultura dell'affidamento familiare che prevede l'azione sinergica di tutti gli attori chiamati a collaborare;
- che i servizi deputati a curare detto istituto su tutto il territorio regionale raggiungano livelli di buona qualificazione;
- che si cresca nella capacità di lavorare in rete, utilizzando tutte le risorse pubbliche e del volontariato.

N. 9 Destinatari

I soggetti, istituzionali e non, che, con funzioni diverse ed in una logica di rete, esercitano un ruolo importante nei processi di affidamento familiare sono:

- **il Comune**, in quanto Ente titolare delle funzioni socio-assistenziali di protezione e tutela dei minori, ma anche con compiti di sviluppo e di gestione di servizi sociali ed educativi e, più in generale, di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di valorizzazione dell'insieme delle risorse presenti nel proprio territorio;

- **l'Ambito Territoriale**, per le competenze e le modalità di gestione degli interventi ;

- **l'A.S.Re.M.** in quanto soggetto che dispone delle risorse e dei servizi sanitari e socio-sanitari necessari al raggiungimento di obiettivi. In particolare, va evidenziato il ruolo dei Consultori Familiari, che fra i loro compiti hanno quello di fornire assistenza psicologica e sociale alla famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

- **l'Amministrazione Provinciale**, in quanto Ente cui compete la funzione di coordinamento dei piani di sviluppo locali e di programmazione del sistema integrato dei servizi sociali dei Comuni;

- **la Magistratura Minorile** che costituisce il fulcro dell'attività di protezione e di tutela giudiziaria dei diritti del minore.

- **il Tutore Pubblico dei Minori**, per le competenze previste dalla Legge Regionale 2 ottobre 2006, n. 32;

- **le famiglie disponibili all'affido e le associazioni delle famiglie** le prime perché rappresentano il vero "valore" all'interno della rete di protezione e tutela del minore. Le seconde perché costituiscono un interlocutore privilegiato dei Servizi per la qualificazione e la promozione dell'affido e

rivestono un ruolo determinante nella formazione e nel sostegno delle famiglie affidatarie nelle varie fasi dell'esperienza.

- **le Istituzioni scolastiche** in quanto ambito quotidiano di vita, di educazione e di socializzazione, nonché luogo privilegiato del processo di accettazione sociale del minore.

- **l'Università** quale sede di analisi e di ricerca delle ricadute dell'intervento tanto da un punto di vista psico-pedagogico, quanto da un punto di vista sociologico, nonché sede di formazione e aggiornamento degli operatori.

- **le organizzazioni del Terzo Settore** impegnate in materia con finalità assistenziali e solidaristiche.

Équipe territoriale integrata multiprofessionale

L'Équipé territoriale integrata multiprofessionale è costituita, di norma, dall'assistente sociale dell'Ambito territoriale e da uno psicologo dell'ASReM. Può essere integrata da altre professionalità a seconda delle esigenze specifiche e per le attività di promozione e di orientamento delle disponibilità, di affiancamento e di supporto all'azione educativa degli affidatari ed al progetto di recupero delle competenze educative degli affidanti.

Come è noto, l'integrazione tra servizi sanitari e servizi socio assistenziali deve ritenersi una prassi primaria per chiunque lavori nell'ambito dei servizi alla persona in ragione della crescente complessità dei bisogni che si affrontano, dell'aumento della consapevolezza in ordine alla globalità della persona e alle interdipendenze tra persona, contesti di vita, ambiente, per la limitatezza e la parzialità delle singole competenze professionali che richiede sempre di più un approccio multidisciplinare e pluriprofessionale ai problemi.

L'integrazione si realizza non solo sulla base di un sistema di normative ed attraverso percorsi tecnici metodologicamente fondati per ogni professione, ma soprattutto mediante una cultura comune. Presuppone un'azione sinergica, in cui l'attore non è più solo questo o quell'operatore, questo o quel Servizio, questa o quella Istituzione.

Il coordinamento tra gli interventi di natura sanitaria e quelli a carattere sociale, sulla base di progetti assistenziali personalizzati, consente di dare risposte unitarie attraverso la valorizzazione di tutte le competenze e le risorse disponibili, rafforzando in tal modo l'efficacia di entrambe.

Le équipes territoriali integrate multiprofessionali devono, nella gestione degli interventi in materia di affidamenti, utilizzare, consolidare e rendere omogenea la rete dei servizi sul territorio regionale, favorendo le forme di collaborazione ed integrazione.

Le équipes devono essere organizzate in modo da prevedere ore di lavoro sia congiunto, sia individuale, per un monte ore determinato, in accordo tra gli Enti ed i Servizi interessati.

Per quanto concerne l'aspetto organizzativo-gestionale si è coscienti che un aspetto di criticità emerge nella costruzione e nella traduzione operativa delle politiche: la presenza di elevati carichi di lavoro sugli operatori dei servizi sociali di base, la precarietà del personale dei servizi, che rende difficile dare continuità alla progettualità, la mancanza di risorse umane nei servizi che rende impossibile costruire progettualità complesse, la scarsità di risorse economiche, la necessità di un elevato investimento in ore- lavoro per la cura delle reti.

Si rilevano ulteriori fattori di difficoltà nella frammentarietà degli interventi a livello locale, nella scarsa conoscenza delle opportunità esistenti, nella tendenza ad intervenire ancora solamente sul minore in difficoltà e non sulla sua famiglia, nei tempi lunghi del collocamento fuori famiglia e dell'attesa della presa in carico da parte dei servizi, nella mancanza di flessibilità per affrontare problematiche nuove, nella carenza di specializzazioni negli operatori.

N. 11 - 12 -13 Funzioni dell'Equipe Territoriale Integrata Multiprofessionale

Gli operatori dell'Equipé sono chiamati a svolgere funzioni complesse ed articolate.

Competono loro funzioni legate:

- alla promozione dell'istituto dell'affido,
- alla conoscenza delle situazioni di rischio sociale,
- alle valutazioni in merito alle azioni da porre in essere per perseguire l'interesse del minore,
- alla cura, all'orientamento e alla formazione dei soggetti candidati a divenire affidatari,
- alla selezione della famiglia maggiormente adatta al sostegno del minore in base alle difficoltà del caso,
- alla predisposizione di un progetto personalizzato, alla cura dell'abbinamento tra minore e famiglia.

Intervengono, inoltre,

- sulla famiglia di origine per modificare i fattori che hanno determinato l'allontanamento del minore,
- sostengono la famiglia affidataria,
- si attivano nella costruzione di reti sociali e collaborano con le associazioni di volontariato ed il Privato Sociale,
- ricercano la massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari,
- collaborano con il Giudice Tutelare e con il Tribunale per i Minorenni;
- curano la gestione dell'anagrafe degli affidatari.

(pausa)

N. 14 Ambiti Territoriali e ASReM

Gli Ambiti territoriali e l'A.S.Re.M., devono quindi dotarsi, in rapporto alla propria organizzazione territoriale, di una équipe integrata alla quale attribuire compiti specifici.

Gli Ambiti Territoriali, al fine di recepire le indicazioni contenute nella direttiva, devono regolamentare, attraverso l'approvazione di specifici provvedimenti, il servizio definendo impegni, compiti, modalità operative e strumenti, in relazione ai vari soggetti protagonisti dell'intervento.

Devono, inoltre, essere condivisi e sottoscritti protocolli d'intesa con le Istituzioni che, a vario titolo operano nello specifico, in particolare con l'A.S.Re.M., per favorire e rafforzare il processo di integrazione sociosanitaria dei servizi territoriali.

N. 15 Funzioni del Servizio Sanitario Regionale

All' A.S.Re.M., coerentemente con il suo ruolo istituzionale, è chiesto di concorrere al soddisfacimento dei bisogni di salute e benessere del minore in affidamento e delle famiglie affidatarie e d'origine, assicurando la collaborazione degli operatori dei locali Consultori Familiari per sostenere ed assistere adeguatamente, sotto il profilo psicologico e psicopedagogico, il minore ed i soggetti affidatari nella realizzazione dell'istituto dell'affido.

Collaborano, altresì, su specifiche problematiche di cura e riabilitazione, gli altri servizi sanitari specialistici (Neuropsichiatria Infantile, Ser.T, Dipartimento di Salute Mentale).

Le strutture sanitarie specialistiche intervengono con i propri operatori e in stretta collaborazione con l'équipe territoriale integrata multiprofessionale anche per la presa in carico diretta, qualora il minore o il genitore si trovi in una condizione richiedente l'intervento terapeutico.

N. 16 Coordinamento Regionale ed Osservatorio Fenomeni Sociali

Il Coordinamento Regionale è affidato al Gruppo Area Minori, così come indicato nella slide.

E' affidato, invece, all'Osservatorio Regionale sui Fenomeni Sociali il compito di:

1. monitorare gli interventi relativi all'affidamento familiare nella Regione Molise. (in collaborazione con gli Enti Locali si adoperano per avere un riscontro dei processi di esito del lavoro effettuato; per conoscere quanto del lavoro profuso abbia concorso a favorire il ricongiungimento dei bambini con la famiglia di origine) ;
2. curare la gestione dell'Anagrafe regionale degli affidatari;
3. raccogliere ed elaborare i dati statistici.

N. 17 L'Anagrafe Regionale degli Affidatari

Alla selezione degli aspiranti affidatari deve fare seguito la costituzione dell'Anagrafe degli Affidatari per ciascun Ambito Territoriale, che confluisce nella Anagrafe Regionale Unica degli Affidatari, dove iscrivere le famiglie e le persone che, compiuto il percorso di formazione, risultano idonee all'affidamento e dove annotare le informazioni utili alla migliore realizzazione degli abbinamenti e la tipologia di affidamento familiare.

N. 18 Procedure

Le famiglie ed i soggetti che intendono avere minori in affidamento devono inoltrare istanza presso l'Ambito Territoriale di cui fa parte il proprio Comune di residenza.

Il Tribunale per i Minorenni nel disporre l'affidamento giudiziario dovrà precisare nel provvedimento:

- l'Ambito Territoriale cui è demandata la realizzazione e la gestione dell'affidamento;
- le eventuali indicazioni sulle modalità di rapporto del minore con i suoi familiari;
- l'estensione agli affidatari delle provvidenze di cui all'art.80 della L. N. 184/1983 e s.m. .

Il Giudice Tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, sentita l'équipe competente, gli esercenti la potestà parentale, gli affidatari ed il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente Tribunale per i Minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Trascorso il periodo di affidamento, se gli obiettivi programmati sono stati raggiunti, il minore rientra nella sua famiglia d'origine con un adeguato sostegno del nucleo.

Di contro, se non esistono le condizioni per il rientro del minore, il Servizio Sociale può proporre il rinnovo all'Autorità Giudiziaria competente, oppure segnalare tutte le situazioni di delega totale delle funzioni genitoriali agli affidatari affinché vengano attivate le procedure giudiziarie più opportune.

Condizione essenziale, per una qualificata conclusione del progetto di affidamento familiare, è la gradualità sia del reinserimento del minore nel suo nucleo d'origine, sia del suo allontanamento dalla famiglia affidataria.

N. 19 - 20 Tipologie di Affidamento Familiare

Affidamento residenziale etero familiare

L'affidamento residenziale etero familiare consiste nell'accoglienza di un minore presso una famiglia, anche monoparentale, che non abbia vincoli di parentela con il nucleo d'origine temporaneamente in difficoltà.

Può essere consensuale o non consensuale. In quest'ultimo caso interviene il Tribunale per i Minorenni con un provvedimento che tiene luogo del mancato consenso dei genitori.

Tale forma di affidamento, concepita per un periodo di tempo definito, non può superare i 24 mesi e contempla rientri o incontri periodici con i genitori naturali e/o con i parenti. Tale periodo può essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni, attraverso la riformulazione del programma.

L'affidamento non cessa automaticamente alla scadenza del termine indicato nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni, poiché è richiesta un' apposita decisione al riguardo fondata sulla valutazione dell'interesse del minore.

Ogni famiglia affidataria può avere in affidamento non più di due minori, salvo eccezioni particolari di fratelli che si ritiene opportuno rimangano uniti. Non è possibile superare, in ogni caso, il numero massimo di 6 minori, compresi gli eventuali figli degli affidatari.

Affidamento residenziale intra familiare

L'affidamento intra familiare consiste nell'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il quarto grado.

Tale forma di affido non richiede alcun provvedimento né amministrativo, **né giudiziario in quanto naturale espressione di solidarietà.**

L'affido intra familiare deve essere segnalato al Pubblico Ministero Minorile ogni qualvolta occorra limitare la potestà dei genitori e comunque qualora si protragga oltre i 6 mesi.

L'affidamento familiare a parenti entro il quarto grado è senza contributo economico, se i familiari che sono tenuti agli alimenti in base all'art. 433 del Cod.Civ., abbiano la possibilità di provvedervi.

Affidamento part-time

Per affidamento part-time si intende un intervento di sostegno alla famiglia e di appoggio al minore per alcuni momenti della giornata o della settimana. Tale tipologia di affidamento risponde a pieno alla necessità di evitare, per quanto possibile, l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare e sottolinea l'esigenza di attuare tutti i possibili interventi di sostegno e recupero nei confronti del nucleo familiare d'origine.

Può essere:

- diurno
- notturno
- per alcuni giorni della settimana
- per le vacanze.

I minori ospiti di strutture residenziali possono essere affidati, anche per alcuni giorni della settimana o per periodi di vacanza, a famiglie diverse da quella naturale, purché inserite nell'anagrafe degli affidatari, previa autorizzazione dell'Autorità che ha disposto il collocamento nella struttura, sentiti i genitori nei cui confronti non siano stati adottati provvedimenti limitativi della potestà.

L'affidamento part-time richiede la prossimità territoriale, ovvero la permanenza del minore nel proprio ambiente di vita e di relazioni sociali e la regolarità, ovvero la previsione di tempi e luoghi stabiliti ed organizzati, in modo da offrire un riferimento significativo al minore e alla sua famiglia.

Ogni famiglia affidataria, anche monoparentale, non può ospitare contemporaneamente più di un minore, fatta eccezione per fratelli/sorelle.

Affidamento familiare dei neonati o bimbi piccoli

Tale forma di affidamento rientra tra quelle di tipo sperimentale.

Prevede affidamenti familiari di breve periodo, per neonati o bimbi piccoli (0-24 mesi) quale alternativa all'inserimento in comunità.

Di notevole importanza sono le competenze che devono possedere le famiglie affidatarie disponibili ad accogliere un bimbo piccolo. E' necessario individuare coppie con figli propri e con altre esperienze di affidamenti familiari poiché tale situazione, per definizione transitoria, comporta la capacità di saper gestire adeguatamente la fase del "distacco", tanto del bambino, quanto degli affidatari, ed il compito di documentare, in modo preciso e puntuale, i progressi e l'evoluzione del bambino per favorire le successive fasi decisionali dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

Nell'ambito di questo intervento non è possibile accogliere più di un neonato alla volta, fatte salve particolari situazioni, come, per esempio, la presenza di gemelli o fratelli rientranti in tale fascia d'età.

L'affidamento familiare di neonati o bimbi piccoli deve essere sempre concordato con l'Autorità Giudiziaria Minorile.

Affidamento familiare dei minori diversamente abili

L'affidamento familiare dei minori diversamente abili consente in prospettiva il superamento graduale del ricorso al ricovero in istituto.

L'accoglienza di un minore disabile necessita della disponibilità di famiglie affidatarie disponibili e capaci e richiede

ai Servizi sociali e Sanitari territoriali interventi di supporto ben strutturati.

In particolare è necessario:

- attuare interventi di sostegno educativo e di assistenza domiciliare a favore sia del minore sia della famiglia affidataria;
- facilitare l'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie necessarie al minore, attivando sinergie e progettualità con i servizi sanitari;
- individuare un percorso agevolato per l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte delle famiglie che accolgono minori con disabilità di tipo fisico, psichico e sensoriale.

Affidamento degli ultradiciottenni

L'affidamento familiare di ultradiciottenni è riferito esclusivamente alla prosecuzione di affidamenti iniziati in età minorile, la cui durata non può superare il compimento del 25° anno di età, qualora sia necessario terminare un progetto in atto oppure l'affidato non possa rientrare nella propria famiglia e non sia ancora in grado di condurre una vita indipendente.

In tal caso l'équipe territoriale integrata multiprofessionale competente, sentito il soggetto ed acquisito il suo consenso e, ove possibile la famiglia d'origine, aggiorna il progetto educativo personalizzato rinnovando anche la corresponsione, agli affidatari, del contributo economico precedentemente erogato.

Affidamento di minori in situazioni di emergenza

Tale affidamento si configura come un servizio di "pronto intervento" dettato dall'esigenza di effettuare l'immediato allontanamento di un minore dalla sua famiglia a causa dell'improvviso deteriorarsi delle sue condizioni esistenziali.

La scelta di adottare l' intervento compete all' équipe territoriale integrata multiprofessionale competente, che ne deve dare contestuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria Minorile.

In casi eccezionali è possibile prevedere l'inserimento in emergenza del minore insieme alla madre presso la famiglia affidataria. La durata di questa forma di affidamento non deve superare i 6 mesi.

Affidamento di madri con bambini

Tale forma di affidamento rientra tra quelle di tipo sperimentale.

Favorisce l'accoglienza di madre/bambino presso famiglie affidatarie.

Considerata la particolarità e la delicatezza dell'intervento, è necessario che le famiglie affidatarie disponibili a tale forma di accoglienza vengano selezionate in rapporto alla complessità della situazione e sulla base di specifiche competenze, quali, la capacità di gestire il delicato rapporto con la figura materna, rispettando e valorizzando la funzione genitoriale, sostenendola nel percorso di crescita e di autonomia; la capacità di rivestire, tenendoli distinti, i diversi ruoli che questa tipologia di affido comporta, quali la tutela nei confronti del minore ed il sostegno alla madre, e, talvolta, anche la "sostituzione" della figura materna a fronte di particolari criticità o manchevolezze.

Affidamento familiare di minori stranieri

I minori stranieri che si trovano sul territorio nazionale e sono privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori, devono essere segnalati al Comitato per i Minori Stranieri costituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e al Giudice Tutelare, per le determinazioni di competenza; qualora si trovi in grave condizione di abbandono tale da determinare l'avvio della procedura per l'eventuale

dichiarazione di adottabilità, la segnalazione deve essere fatta anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

È compito del tutore valutare e quindi proporre al Giudice Tutelare e al Comitato per i Minori Stranieri, nell'interesse del minore, l'opportunità di permanenza sul territorio nazionale oppure il rimpatrio.

E' necessario l'impiego della figura del mediatore interculturale sia nelle iniziative di sensibilizzazione all'accoglienza dei minori, sia nella fase di formazione e di sostegno degli affidatari.

N. 21 -22- 23 Genitorialità. Requisiti degli aspiranti all'affidamento familiare

L'assunzione della funzione genitoriale necessita di una importante riorganizzazione affettiva che comporta una crisi evolutiva della coppia ed un riassetto della personalità di ciascuno. Due le direzioni della crisi:

- 1) verso il passato: riattivazione di schemi relazionali legati alle proprie esperienze d'infanzia (identificazione con i propri genitori, rappresentazione ed identificazione del figlio con se stesso bambino e relative riproposizioni di elementi positivi e negativi correlati a tale esperienza);
- 2) verso il futuro comporta la perdita dello status di figlio ed una identificazione con i propri genitori che dà vita ad un confronto.

Elemento importante è "l'immagine del figlio", in genere investita di forti idealizzazioni. Il figlio del bisogno: risponde ad esigenze inconsce, prende vita quale risposta ad aspetti non elaborati dell'adulto, lontani dalla consapevolezza, vitali per un equilibrio personale, posti in uno spazio individuale che non permette l'incontro con l'altro. Il figlio del desiderio: è frutto d una affettività più integrata che si muove verso nuove esperienze relazionali.

Il processo trasformativo che porta alla genitorialità implica: la rivisitazione delle proprie rappresentazioni interne ed il passaggio all'investimento da se stessi al bambino. Capacità di farsi coinvolgere dai bisogni di un altro e potersene occupare

Quando la genitorialità non deriva da origini biologiche annullare la differenza tra bambino fantasticato e bambino reale comporta il rischio di una pericolosa scissione che vede all'esterno gli aspetti "cattivi" (la famiglia biologica, la storia del bambino) e dall'altra gli aspetti "buoni e riparanti" (la famiglia adottiva o affidataria, la propria storia familiare).

Diversamente, si giunge alla formazione di un nuovo spazio mentale nel quale possono coesistere le motivazioni all'origine della scelta di essere affidatari e il desiderio di diventarlo.

E' necessario compiere un percorso che renda pensabile un bambino con proprie peculiarità che porta ad una appropriazione psichica che renda possibile l'instaurarsi di un legame familiare. Dapprima il legame è caratterizzato da un investimento degli affidatari verso il bambino poi avrà caratteristiche di reciprocità.

Accogliere la diversità riservandogli spazi e dignità nella storia della nuova famiglia, con aspettative realistiche circa il bambino che ha un bagaglio emotivo ed esperenziale proprio. La legittimazione del ruolo di genitore affidatario attraverso una appropriazione psichica consente di vivere con serenità e non come una minaccia l'esistenza dei genitori naturali. La conoscenza e la comprensione, la condivisione delle problematiche connesse al vissuto del bambino, spesso costretto a vivere situazioni traumatiche, è fondamentale per poter gestire le difficoltà senza esserne travolti.

La non appropriazione psichica comporta l'esclusione a fini difensivi di elementi della storia del bambino o della propria storia che diventano vuoti cognitivi ed emotivi.

La possibilità di pensare alle proprie perdite ed ad aspetti negativi della propria vita nell'infanzia crea un ponte tra il proprio vissuto e quello del bambino e ad identificarsi nel ruolo di chi oltre a garantire affetto è in grado di dare aiuto ed a riparare le ferite.

Importanti sono le risorse relazionali e sociali del contesto allargato.

La legge non stabilisce vincoli d'età rispetto al bambino affidato.

Un numero ampio e differenziato di affidatari-risorsa, a cui ricorrere per scelte mirate alle esigenze di ciascun minore in difficoltà, consente di realizzare un progetto educativo e non un intervento assistenziale.

N. 24 La formazione e il sostegno degli affidatari

la Regione e gli Enti Locali promuovono incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono accogliere minori in affidamento, ai sensi dell' art. 1, comma 3, della L. 149/2001.

La formazione sarà improntata attraverso gli strumenti e le tematiche indicate nella slide.

(pausa)

N. 25 - 26 L'abbinamento

Individuata la famiglia, l'équipe programma gli interventi preparatori all'affidamento rivolti:

- al minore per motivarlo al cambiamento, aiutandolo nella comprensione del suo attuale stato favorendo la proiezione in un futuro dove possa sentirsi al centro di un progetto che accoglie e soddisfa i suoi bisogni;
- alla famiglia di origine, per orientarla ad assumere un atteggiamento collaborativo, per porla in relazione con la famiglia affidataria, per impegnarla nel progetto complessivo collegato al provvedimento di affidamento;
- alla famiglia affidataria, per orientarla nella conoscenza del minore e, quando previsto, anche della sua famiglia, programmandone anche gli incontri, per sostenerla ad assumere un atteggiamento di comprensione/collaborazione verso la famiglia naturale, per farla sentire partecipe del progetto complessivo e non solo dei suoi compiti verso il minore, per farle conoscere gli operatori coinvolti nel progetto. In presenza di un minore straniero è necessario l'intervento di un mediatore interculturale che faciliti la reciproca conoscenza e comprensione.

N. 27 Caratteristiche del provvedimento di affidamento sono indicate nella slide.

N. 28 - 29 Il progetto

Il progetto, elaborato dall'équipe territoriale competente, strutturato sulla base delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria Minorile, deve essere definito nel confronto con la famiglia di origine, con la famiglia affidataria e, entro i limiti consentiti dall'età, con il minore al fine di giungere ad una condivisione degli interventi da porre in essere; ottenere la collaborazione delle parti e concordare i rispettivi impegni, dando ad essi forma scritta.

Il provvedimento di affidamento familiare consensuale è ratificato dal Giudice Tutelare; in caso di affido giudiziale è disposto dal Tribunale per i Minorenni con un decreto. Nel provvedimento di affidamento vengono riportati gli elementi più significativi del progetto.

Le verifiche sull'andamento del progetto e la valutazione finale

I progetti di affidamento, in quanto complessi per la pluralità degli obiettivi che perseguono e dei soggetti, professionali e non, che in essi assumono responsabilità diversificate, devono essere sottoposti a verifiche periodiche, frutto di un confronto, utile a garantire una sostanziale unitarietà degli interventi che i diversi attori, pongono in essere nella specificità del ruolo svolto.

N. 30 Strumenti

In tutto il percorso di svolgimento dell'intervento l'Equipe deve operare seguendo una rigorosa metodologia.

Gli strumenti da utilizzare sono elencati nella slide.

N. 31 – 32 -33 OBBLIGHI E DIRITTI DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto a provvedere al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione del minore, osservando le prescrizioni stabilite da chi ha disposto l'affidamento.

Esercita, in ogni caso, i poteri connessi con la potestà parentale in relazione ai rapporti con l'istituzione scolastica e le autorità sanitarie, ai sensi dell'art. 5 della L. 149/2001. Può, inoltre, essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

(Contributo mensile per gli affidatari)

Il contributo spese mensile deve essere erogato in favore della famiglia affidataria a far data dall'effettivo ingresso del minore nella stessa.

Gli Ambiti Territoriali, nella formulazione dei Piani di zona, individuano le risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di cui alla presente direttiva e di sostegno ai Comuni facenti parte dell'Ambito sui quali gravano gli oneri per interventi sociali obbligatori.

(Assicurazione)

I minori in affidamento sono assicurati dall'Ente Locale per incidenti e danni provocati e/o subiti nel corso dell'affidamento.

(Assegni familiari)

Il Giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario .

(Detrazioni di imposta)

Sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria

(Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari)

I genitori affidatari acquisiscono diritti in materia di congedo di maternità o di paternità, di congedi parentali, per la malattia

del figlio, per riposi giornalieri. E' estesa loro la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e quella che consente ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e, per la durata di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione della lavoratrice autonoma. Tali diritti decorrono dalla data dell'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Iscrizione anagrafica del minore

Negli affidamenti di breve durata non viene effettuata nessuna variazione anagrafica.

Negli affidamenti a lungo termine, l'iscrizione nello stato di famiglia della famiglia affidataria deve avvenire previo accordo con i servizi e con i genitori del minore, non decaduti dalla potestà, salvo non ci si trovi in presenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che preveda espressamente l'allontanamento e l'iscrizione presso la famiglia affidataria. Non può esserci iscrizione anagrafica presso la famiglia affidataria per tutte quelle situazioni in cui, nell'interesse del minore, non deve essere noto il domicilio.

Assistenza sanitaria

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie.

Nel caso in cui il minore è affidato a una famiglia residente nella regione Molise rimane valido il tesserino sanitario e, se necessario, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico. Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra regione, al minore verrà rilasciato, sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL della documentazione attestante l'affidamento, un tesserino sanitario rinnovabile ogni 12 mesi.

I Servizi Sanitari, anche a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, prendono in carico i minori per i quali viene richiesto l'intervento specifico del comparto sanitario da parte dei Servizi Sociali competenti in particolare per:

- facilitare l'erogazione di tutte quelle prestazioni sanitarie necessarie al minore;
- individuare un percorso agevolato per l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte delle famiglie, ovvero per le comunità, che accolgono minori con disabilità di tipo fisico, psichico e sensoriale.

Scuola

L'affidatario in relazione ai rapporti con le autorità scolastiche esercita i poteri connessi con la potestà parentale e gestisce totalmente le relazioni scolastiche, firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite o gite scolastiche, colloqui con gli insegnanti, mentre deve seguire le indicazioni dell'autorità affidante e tener conto di quelle del tutore o dei genitori rispetto a scelte discrezionali e di rilievo per il futuro dell'affidato, iscrizione a corsi e scuole non dell'obbligo, frequenza dell'ora di religione nel periodo della scuola dell'obbligo. Gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali. L'iscrizione al nido, alle scuole dell'obbligo e superiori si effettua sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare la documentazione che attesti l'affidamento.

Espatrio

La richiesta per ottenere il documento, carta d'identità o passaporto, per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmato dai genitori naturali o dal tutore. In assenza del consenso dei genitori, il Giudice Tutelare può autorizzare l'espatrio. La famiglia affidataria, che necessita di tale documentazione, deve rivolgersi ai servizi territoriali che hanno in carico il minore che forniscono le informazioni necessarie e collaborano all'ottenimento del documento.